

## Iscrizione Albo – Sezione speciale Avvocati Stabiliti

### NOTE PER LA COMPILAZIONE

*La domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.*

#### **Allegati:**

- 1 marca da bollo da € 16,00

#### **VERSAMENTI:**

- Il versamento della **tassa di iscrizione** e quello per **contributo annuale** vanno effettuati a mezzo PagoPa inoltrati dalla segreteria. *N.B.: Il pagamento del contributo annuale è dovuto ogni anno alla scadenza stabilita per gli iscritti alla sezione ordinaria, per tutto il periodo in cui si rimane iscritti all'Albo e sino a quando non vi sia una richiesta scritta di cancellazione.*
- Il versamento per la **concessione governativa** va effettuato sul c/c postale n. 8003, di solito disponibile già preintestato presso tutti gli Uffici Postali.

#### **Si ricorda che:**

- successivamente all'iscrizione, l'Avvocato Stabilito è tenuto a presentare **annualmente** al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente ai tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (**art. 6 co. 10 D. Lgs. 96/01**);
- **a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo degli Avvocati è obbligatorio inviare il mod. 5 alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza.**

#### **D. Lgs. 96/2001 art. 5. Norme applicabili**

1. *L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.*
2. *All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.*
3. *In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.*
4. *L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato.*

#### **D. Lgs. 96/2001 art. 7. Uso del titolo.**

1. *Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato.*
2. *Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine.*
3. *L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.*

#### **D. Lgs. 96/2001 art. 8. Prestazioni giudiziali**

1. *Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.*
2. *L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito*